

Sent. n. 66/2023 pubbl. il 15/06/2023

Rep. n. 75/2023 del 15/06/2023

Ristr. Deb. 19/2023

Proc. Unit. n. 40/2023 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): BRNZOLLINO MORENA
OCC: Dott. Giuseppe Aprile (Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di
Palermo)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 40/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

Bronzollino Morena, nata a Palermo il 12/9/1986, C.F. BRNMRN86P52G273D, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Volpe (pec: ettorevolpe@pec.it), per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 3/3/2023 da Bronzollino Morena, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo; rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII; esaminata la relazione del Professionista Gestore della Crisi, Dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67 comma 4 CCII; considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente; osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per

affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 9/3/2023, sono stati disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta [REDACTED] [REDACTED] d) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

rilevato che, di seguito alle osservazioni sollevate dalla creditrice DEUTSCHE BANK SPA, la proponente, in data 18/4/2023, ha modificato il piano (prevedendo, per un verso, l'incremento ad € 83.250,00 della somma da destinare al predetto creditore, da pagarsi in 120 rate, in aggiunta a quanto già acquisito alla procedura esecutiva, da riconoscersi al netto delle spese di esecuzione, e, per altro verso, mantenendo per i restanti due creditori muniti di privilegio, AdE Riscossione e Comune di Palermo, la proposta di soddisfacimento integrale, con un aumento del numero delle rate da 98 a 120), e di tale modifica (allegata alla relazione del Gestore depositata il 5/5/2023) è stata data comunicazione a tutti i creditori, i quali nulla hanno osservato;

esaminata la relazione ex art. 70 comma 6 CCII depositata dal Professionista gestore della crisi in data 9/6/2023;

rilevato che la ricorrente – come risulta dal prospetto contenuto nella relazione dell'OCC datata 15/2/2023, pag. 5 – presenta un'esposizione debitoria pari a complessivi € 100.301,71, oltre al saldo compenso OCC, pari ad € 2.211,94, ed al compenso per il legale, avv. Ettore Volpe, pari ad € 2.622,76;

rilevato che il piano, come modificato in data 18/4/2023, prevede:

- il pagamento integrale (100%) del compenso dell'OCC e del legale (prime sei rate);
- il pagamento dell'importo di € 83.250,00 in favore del creditore ipotecario Deutsche Bank s.p.a., da pagarsi in 120 rate, in aggiunta a quanto già acquisito alla procedura esecutiva, da riconoscersi al netto delle spese di esecuzione (dalla rata n. 7);
- il pagamento integrale per i restanti due creditori muniti di privilegio, AdE Riscossione e Comune di Palermo, da pagarsi in 120 rate (dalla rata n. 7);

rilevato che, a tal fine, il piano prevede l'esecuzione dei pagamenti di cui al prospetto contenuto nella citata modifica della proposta;

considerato che il piano risulta sottoscritto dal terzo, [REDACTED] padre della ricorrente, sul quale grava integralmente il pagamento delle rate previste nella proposta e del quale

l'OCC ha opportunamente verificato la situazione reddituale pervenendo ad un giudizio di concreta sostenibilità del piano proposto;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Bronzollino Morena, nata a Palermo il [REDACTED] C.F. [REDACTED]

DISPONE

che il debitore ed il terzo assuntore, [REDACTED] compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE



a Bronzollino Morena la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Giuseppe Aprile, onerando quest'ultimo di darne comunicazione al terzo assuntore, Bronzollino Vincenzo.

Palermo, 15 giugno 2023

IL GIUDICE

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

